Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti - Pescara
Divisione 1 Affari Legali
Settore Normativa di Ateneo

Numero e data di repertorio e protocollo, UOR
e classificazione attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti

Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo

Art.1 - Oggetto del Regolamento Pag.2

Art.2 - Natura e autonomia del Nucleo Pag. 2

Art.3 - Composizione del Nucleo Pag.2

Art.4 - Durata del mandato, cessazione e sostituzione dei componenti Pag.2

Art.5 - Incompatibilità, conflitto di interessi, decadenza e obbligo di astensione Pag.3

Art.6 - Presidente e Vicepresidente del Nucleo Pag.3

Art.7 - Funzioni e compiti del Nucleo Pag.4

Art.8 - Programmazione delle attività Pag.5

Art.9 - Convocazione delle riunioni Pag.5

Art.10 - Svolgimento delle riunioni Pag.6

Art.11 - Validità delle riunioni e deliberazioni Pag.6

Art.12 - Deliberazioni in via telematica o mediante consultazione scritta Pag.6

Art.13 - Segretario e supporto tecnico-amministrativo Pag.7

Art.14 - Verbalizzazione Pag.7

Art.15 - Pubblicità dei lavori e tutela della riservatezza Pag.7

Art.16 - Accesso alle informazioni e collaborazione delle strutture Pag.8

Art.17 - Relazioni, pareri e documenti del Nucleo Pag.8

Art.18 - Rapporti con il Presidio della Qualità di Ateneo e con gli altri attori del sistema AQ Pag.9

Art.19 - Risorse e mezzi di funzionamento Pag.9

Art.20 - Disposizioni finali Pag.9

Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, di seguito denominato "Nucleo".
2. Il Nucleo è costituito ai sensi della normativa vigente in materia di valutazione del sistema universitario, nonché in conformità allo Statuto dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara e al Regolamento Generale di Ateneo.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni legislative vigenti, lo Statuto di Ateneo, il Regolamento Generale di Ateneo e gli altri Regolamenti di Ateneo applicabili.
4. Il presente Regolamento è adottato nel rispetto delle norme quadro contenute nel Regolamento Generale di Ateneo e disciplina le modalità operative del Nucleo, garantendone autonomia, imparzialità e funzionalità.

Art.2 - Natura e autonomia del Nucleo

1. Il Nucleo è organo di valutazione interna dell'Ateneo e opera in posizione di autonomia, indipendenza di giudizio e imparzialità nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
2. Il Nucleo svolge funzioni di verifica, valutazione, consultazione e proposta, con particolare riferimento alla qualità e all'efficacia della didattica, della ricerca, della terza missione, dell'azione amministrativa, delle politiche di assicurazione della qualità e della performance organizzativa e individuale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. L'Ateneo assicura al Nucleo le risorse, il supporto tecnico-amministrativo, l'accesso ai dati e alle informazioni necessari allo svolgimento delle proprie funzioni, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art.3 - Composizione del Nucleo

1. Il Nucleo è composto secondo quanto previsto dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento Generale di Ateneo.
2. In particolare, il Nucleo è composto da:
   a. due docenti di ruolo dell'Università;
   b. tre esperti esterni ai ruoli dell'Ateneo;
   c. un rappresentante degli studenti, eletto dalla Consulta degli studenti tra i propri componenti.
3. I componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono scelti e nominati dal Rettore all'interno di una rosa di candidati di elevata qualificazione professionale individuata dal Senato Accademico.
4. Almeno due componenti del Nucleo devono essere esperti di valutazione, anche non accademica.
5. Il curriculum dei componenti è reso pubblico sul sito istituzionale dell'Ateneo.
6. La composizione del Nucleo deve assicurare competenze adeguate rispetto alle funzioni attribuitegli dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla valutazione della didattica, della ricerca, dell'assicurazione della qualità, della performance e dell'organizzazione amministrativa.

Art.4 - Durata del mandato, cessazione e sostituzione dei componenti

1. I componenti del Nucleo durano in carica tre anni, salvo diversa disposizione statutaria o normativa, e il mandato è rinnovabile **consecutivamente una sola volta.**
2. Il rappresentante degli studenti resta in carica secondo la durata prevista dalla normativa e dai

Regolamenti di Ateneo applicabili alla rappresentanza studentesca.

3. In caso di dimissioni, decadenza, cessazione anticipata o sopravvenuta impossibilità di un componente a svolgere l'incarico, si procede alla sua sostituzione secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.
4. Il componente nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato del componente sostituito, salvo diversa disposizione normativa o regolamentare.
5. Fino alla nomina del componente subentrante, il Nucleo continua a operare validamente ove sussistano i requisiti di composizione e di quorum previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

Art.5 - Incompatibilità, conflitto di interessi, decadenza e obbligo di astensione

1. I componenti del Nucleo sono tenuti a operare con imparzialità, indipendenza di giudizio e assenza di condizionamenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi.
2. Non possono far parte del Nucleo:
   a. il Rettore, il Prorettore Vicario, i Prorettori, il Direttore Generale e i Dirigenti dell'Ateneo;
   b. i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
   c. i componenti del Presidio della Qualità di Ateneo;
   d. i Direttori di Dipartimento;
   e. i Presidenti o Coordinatori di Corso di Studio;
   f. i Coordinatori di Dottorato;
   g. i Direttori o Coordinatori di Master;
   h. coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo o da altre disposizioni applicabili.
3. La carica di componente del Nucleo è incompatibile con qualsiasi situazione di conflitto di interessi con l'Ateneo.
4. I componenti del Nucleo decadono dall'incarico per sopravvenuta incompatibilità, perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente oppure per assenza ingiustificata a più di tre sedute consecutive.
5. Il componente del Nucleo che si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto a uno specifico argomento all'ordine del giorno è tenuto a darne comunicazione al Presidente e ad astenersi dalla partecipazione alla discussione e alla deliberazione relativa.
6. Nessun componente può prendere parte alla seduta, o alla parte di seduta, in cui si trattino argomenti che lo riguardino direttamente o che riguardino il coniuge, la persona stabilmente convivente, parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo grado, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo.
7. Dell'astensione è dato atto nel verbale della seduta.

Art.6 - Presidente e Vicepresidente del Nucleo

1. Il Presidente del Nucleo è designato dal Senato Accademico fra i componenti del Nucleo stesso ed è nominato con decreto rettorale, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.
2. Il Presidente rappresenta il Nucleo nei rapporti con gli Organi di Governo dell'Ateneo, con l'Amministrazione universitaria, con le strutture didattiche, scientifiche e amministrative e con gli altri soggetti istituzionali, pubblici e privati, nell'ambito delle funzioni attribuite al Nucleo.

3. Il Presidente:
   a. convoca le riunioni del Nucleo e ne fissa l'ordine del giorno;
   b. presiede e coordina i lavori del Nucleo;
   c. assicura il corretto svolgimento delle sedute;
   d. cura l'esecuzione delle deliberazioni del Nucleo;
   e. sottoscrive gli atti, i documenti e le relazioni imputabili al Nucleo;
   f. cura i rapporti istituzionali con gli Organi di Ateneo, con ANVUR e con gli altri organismi nazionali competenti in materia di valutazione, performance e assicurazione della qualità;
   g. può invitare alle riunioni, in relazione a specifici argomenti, soggetti esterni al Nucleo o personale dell'Ateneo in possesso di competenze utili alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
4. Il Presidente designa tra i componenti del Nucleo un Vicepresidente con funzioni di supplenza nei casi di assenza o impedimento temporaneo.
5. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 33 e 34 del Regolamento Generale di Ateneo in ordine alla convocazione e alla presidenza delle sedute in caso di assenza o impedimento del Presidente.
6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la riunione è presieduta dal componente più anziano d'età, in conformità all'art. 34, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo.
7. Nel caso di dimissioni o momentaneo impedimento del Presidente, la convocazione del Nucleo è effettuata dal componente più anziano d'età, secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.

Art.7 - Funzioni e compiti del Nucleo

1. Il Nucleo esercita le funzioni attribuitegli dalla normativa vigente, dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo e dagli altri Regolamenti di Ateneo.
2. In particolare, il Nucleo:
   a. verifica la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti;
   b. verifica l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti;
   c. verifica la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento nei casi previsti dalla normativa vigente;
   d. svolge, in raccordo con l'ANVUR, le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;
   e. acquisisce periodicamente, garantendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e cura i conseguenti adempimenti previsti dalla normativa vigente;
   f. esprime pareri in merito all'istituzione e all'attivazione dei corsi di studio e negli altri casi previsti dalla normativa vigente;
   g. svolge funzioni di verifica e valutazione del sistema di assicurazione della qualità dell'Ateneo, in raccordo con il Presidio della Qualità di Ateneo;
   h. formula raccomandazioni, osservazioni e proposte agli Organi di Governo e alle strutture interessate, al fine di favorire il miglioramento continuo delle attività istituzionali dell'Ateneo;
   i. verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca, l'efficacia della didattica e il buon andamento dell'azione amministrativa;
   j. svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

3. Il Nucleo svolge altresì le funzioni attribuite agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) dalla normativa vigente, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 150/2009, dalle disposizioni ANVUR e dagli indirizzi del Dipartimento della Funzione Pubblica.
4. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 3, il Nucleo:
    a. monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni;
    b. valida la Relazione sulla performance;
    c. verifica la coerenza tra obiettivi strategici, programmazione, performance organizzativa e individuale e ciclo di bilancio;
    d. monitora il funzionamento del ciclo della performance e del PIAO per le parti di competenza;
    e. promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente;
    f. opera in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), nel rispetto delle reciproche competenze;
    g. formula raccomandazioni e proposte finalizzate al miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e della trasparenza dell'azione amministrativa.
5. Il Nucleo assicura il raccordo tra il sistema di assicurazione della qualità, il ciclo della performance, la programmazione strategica e gli strumenti di pianificazione integrata dell'Ateneo.
6. Il Nucleo può svolgere audizioni con Dipartimenti, Corsi di Studio, Scuole, Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, Presidio della Qualità di Ateneo, RPCT, strutture amministrative e altri soggetti del sistema di assicurazione della qualità, ove necessario per l'esercizio delle proprie funzioni.
7. Il Nucleo può predisporre metodologie, strumenti di rilevazione, schede, griglie istruttorie e ogni altro supporto ritenuto utile allo svolgimento delle attività di valutazione, nel rispetto della normativa vigente.

Art.8 - Programmazione delle attività

1. Il Nucleo definisce annualmente la programmazione delle proprie attività, tenendo conto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, delle indicazioni dell'ANVUR, del sistema di assicurazione della qualità di Ateneo e delle esigenze conoscitive degli Organi di Governo.
2. La programmazione può essere aggiornata nel corso dell'anno in relazione a nuove esigenze, scadenze istituzionali, richieste degli Organi di Ateneo o sopravvenute disposizioni normative.
3. Il Nucleo può approvare un piano di lavoro annuale, anche ai fini della programmazione delle risorse necessarie al proprio funzionamento.

Art.9 - Convocazione delle riunioni

1. Il Nucleo è convocato dal Presidente, che fissa l'ordine del giorno delle riunioni.
2. La convocazione è effettuata mediante posta elettronica istituzionale o altro mezzo idoneo ad assicurare la conoscibilità dell'avviso da parte dei componenti.
3. La convocazione deve essere inviata almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto, purché il preavviso non sia inferiore a ventiquattro ore.
4. La convocazione deve indicare la data, l'ora, la modalità di svolgimento della seduta, l'eventuale luogo della riunione, l'ordine del giorno e, ove disponibile, la documentazione utile alla trattazione degli argomenti.
5. Su istanza motivata di almeno la metà dei componenti, il Presidente convoca il Nucleo entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati dai

richiedenti, salvo che ricorrano ragioni ostative da motivare ai componenti.

6. Nel caso di dimissioni o momentaneo impedimento del Presidente, la convocazione è effettuata dal componente più anziano d'età, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art.10 - Svolgimento delle riunioni

1. Le riunioni del Nucleo non sono pubbliche.
2. Le riunioni possono svolgersi in presenza, in modalità telematica o in modalità mista, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni di Ateneo applicabili.
3. La convocazione deve indicare la modalità di svolgimento della seduta e le modalità operative di partecipazione.
4. La riunione è presieduta dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la riunione è presieduta dal componente più anziano d'età.
5. Il Presidente, o chi ne fa le veci ai sensi del comma 4, constatata la regolare convocazione e la presenza del quorum previsto, dichiara aperta la seduta.
6. Il Presidente regola la discussione, assicura l'ordinato svolgimento dei lavori, pone in votazione le proposte di deliberazione e ne proclama l'esito.
7. Il Presidente può invitare a partecipare alla riunione, senza diritto di voto, soggetti interni o esterni all'Ateneo la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare.
8. Il Nucleo può convocare in audizione i responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e amministrative dell'Ateneo, nonché i referenti del sistema di assicurazione della qualità e della performance, i quali sono tenuti a fornire le informazioni richieste.
9. La partecipazione dei soggetti invitati è limitata alla trattazione degli argomenti per i quali è stata ritenuta utile la loro presenza, salvo diversa determinazione del Nucleo.

Art.11 - Validità delle riunioni e deliberazioni

1. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Ai fini del computo della maggioranza non si considerano i componenti che abbiano giustificato la propria assenza, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo.
2. Le deliberazioni sono valide se ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla votazione, salvo che una diversa maggioranza sia richiesta dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti di Ateneo.
3. In caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.
4. Le votazioni si svolgono di norma in forma palese. Quando la deliberazione riguardi persone o quando sia richiesto da almeno un terzo dei componenti presenti, la votazione può svolgersi a scrutinio segreto, ove compatibile con la modalità di svolgimento della riunione.
5. Le deliberazioni del Nucleo sono immediatamente esecutive, salvo diversa determinazione espressa dal Nucleo medesimo.

Art.12 - Deliberazioni in via telematica o mediante consultazione scritta

1. In casi di urgenza o quando la natura dell'argomento lo consenta, il Nucleo può assumere determinazioni mediante consultazione scritta dei componenti, anche tramite posta elettronica istituzionale, nel rispetto dei principi di collegialità, tracciabilità e trasparenza.
2. La consultazione scritta è avviata dal Presidente, che trasmette ai componenti la proposta di deliberazione, la documentazione istruttoria e il termine entro il quale esprimere il proprio voto o le proprie osservazioni.

3. La deliberazione si intende validamente assunta se partecipano alla consultazione almeno i componenti necessari per la validità della seduta e se la proposta ottiene la maggioranza prevista per le deliberazioni ordinarie.
4. Dell'esito della consultazione è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da sottoporre a presa d'atto o ratifica nella prima riunione utile del Nucleo.
5. Non possono essere trattati mediante consultazione scritta gli argomenti per i quali il Presidente o almeno un terzo dei componenti richiedano la discussione in seduta collegiale.

Art.13 - Segretario e supporto tecnico-amministrativo

1. Il Nucleo nomina al proprio interno il Segretario, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo.
2. Il Segretario cura la redazione del verbale di ogni seduta e lo sottoscrive.
3. Il Nucleo si avvale di un ufficio di supporto messo a disposizione dall'Ateneo e posto alle dirette dipendenze del Direttore Generale, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo.
4. L'ufficio di supporto assicura il necessario supporto tecnico-amministrativo alle attività del Nucleo, comprese le attività istruttorie e documentali connesse alle funzioni svolte quale Organismo Indipendente di Valutazione.
5. L'ufficio di supporto cura gli adempimenti istruttori e documentali, collabora alla predisposizione degli atti e garantisce la conservazione della documentazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
6. Il personale dell'ufficio di supporto può partecipare alle riunioni del Nucleo, senza diritto di voto, per esigenze di verbalizzazione, assistenza tecnica o istruttoria.
7. Alle riunioni partecipa, di norma, la responsabile o il responsabile dell'ufficio di supporto con funzioni di supporto alla verbalizzazione.

Art.14 - Verbalizzazione

1. Di ogni riunione del Nucleo è redatto verbale a cura del Segretario.
2. Il verbale indica almeno:
    a. la data, l'ora di apertura e di chiusura della seduta;
    b. il luogo o la modalità di svolgimento della riunione;
    c. i componenti presenti, assenti e assenti giustificati;
    d. l'indicazione del Presidente della seduta;
    e. l'ordine del giorno;
    f. una sintesi della discussione, nella misura necessaria a motivare le determinazioni assunte;
    g. l'esito delle votazioni e le deliberazioni adottate;
    h. eventuali dichiarazioni di voto o richieste di verbalizzazione integrale, ove consegnate in forma scritta.
3. Il verbale è sottoscritto dal Segretario della seduta.
4. Il verbale è approvato, di norma, nella seduta immediatamente successiva, salvo che il Nucleo disponga l'approvazione seduta stante o secondo altre modalità compatibili con le disposizioni di Ateneo.
5. Gli originali dei verbali sono conservati presso l'ufficio di supporto del Nucleo secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di gestione documentale e conservazione degli atti.

Art.15 - Pubblicità dei lavori e tutela della riservatezza

1. Il Nucleo garantisce la pubblicità degli esiti della propria attività mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo e dalla

normativa vigente.

2. I verbali, le relazioni, i pareri e gli altri documenti del Nucleo sono pubblicati nel rispetto della normativa in materia di trasparenza, accesso agli atti e protezione dei dati personali.
3. Ove necessario, la pubblicazione avviene con omissione dei dati personali, riservati o non pertinenti, ovvero mediante pubblicazione di estratti, al fine di tutelare la riservatezza delle persone fisiche e giuridiche interessate.
4. Copia dei verbali e dei documenti è rilasciata ai richiedenti nei casi e con le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalla normativa vigente in materia di accesso documentale, accesso civico e accesso civico generalizzato.
5. I componenti del Nucleo e il personale che collabora alle sue attività sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni e sui dati acquisiti in ragione dell'incarico, salvo gli obblighi di pubblicità previsti dalla legge.

Art.16 - Accesso alle informazioni e collaborazione delle strutture

1. Nell'ambito delle proprie competenze, il Nucleo ha diritto di accesso ai dati, agli atti, ai documenti e alle informazioni detenuti dagli uffici, dalle strutture didattiche, scientifiche, amministrative e di servizio dell'Ateneo, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. Il Nucleo, anche nell'esercizio delle funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione, ha accesso diretto ai sistemi informativi dell'Ateneo, ai sistemi di controllo di gestione e agli archivi documentali necessari allo svolgimento delle proprie funzioni.
3. Il Nucleo può richiedere, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto, documento, informazione o chiarimento utile allo svolgimento delle proprie funzioni e può effettuare verifiche, audizioni e accertamenti diretti.
4. Tutte le strutture dell'Ateneo sono tenute a fornire la massima collaborazione al Nucleo e a riscontrare le richieste nei termini indicati, con particolare attenzione alle scadenze fissate dalla normativa nazionale, dall'ANVUR, dall'ANAC o dagli Organi di Ateneo.
5. Nei casi di urgenza, il Nucleo può assegnare termini abbreviati per la trasmissione delle informazioni necessarie all'espletamento delle proprie funzioni.
6. L'accesso e il trattamento dei dati avvengono nel rispetto dei principi di pertinenza, proporzionalità, minimizzazione, sicurezza e riservatezza.
7. L'Ateneo garantisce al Nucleo la disponibilità delle informazioni e la collaborazione necessaria al corretto svolgimento delle attività istituzionali e al rispetto delle scadenze previste dalla normativa vigente.

Art.17 - Relazioni, pareri e documenti del Nucleo

1. Il Nucleo predispone le relazioni, i pareri, le attestazioni, le validazioni e gli altri documenti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle indicazioni degli organismi nazionali competenti.
2. Le relazioni e i documenti del Nucleo sono trasmessi agli Organi di Ateneo competenti e, ove previsto, al Ministero, all'ANVUR o ad altri soggetti istituzionali.
3. Il Nucleo può formulare raccomandazioni, osservazioni e proposte agli Organi di Governo, alle strutture didattiche, scientifiche e amministrative e agli altri soggetti coinvolti nei processi di valutazione e assicurazione della qualità.
4. Il Nucleo monitora, ove necessario, gli esiti delle proprie raccomandazioni e può richiedere alle strutture interessate informazioni sulle azioni intraprese.

Art.18 - Rapporti con il Presidio della Qualità di Ateneo e con gli altri attori del sistema AQ

1. Il Nucleo opera in raccordo con il Presidio della Qualità di Ateneo, nel rispetto della distinzione dei rispettivi ruoli e competenze.
2. Il Nucleo verifica il funzionamento complessivo del sistema di assicurazione della qualità dell'Ateneo e formula raccomandazioni e indicazioni finalizzate al miglioramento continuo.
3. Il Nucleo può richiedere al Presidio della Qualità, alle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, ai Dipartimenti, ai Corsi di Studio e alle altre strutture coinvolte nel sistema di assicurazione della qualità dati, documenti, relazioni, chiarimenti e ogni altro elemento utile all'esercizio delle proprie funzioni.
4. Il Nucleo può programmare audizioni periodiche con i soggetti del sistema di assicurazione della qualità, anche sulla base delle indicazioni ANVUR e degli esiti delle attività di monitoraggio.

Art.19 - Risorse e mezzi di funzionamento

1. Per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali, il Nucleo dispone delle risorse assegnate dall'Ateneo secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo e dalle deliberazioni degli Organi competenti.
2. Il Nucleo si avvale dell'ufficio di supporto messo a disposizione dall'Università.
3. L'Ateneo assicura al Nucleo strumenti, dati, accessi informativi, supporto tecnico e amministrativo e ogni altro mezzo necessario al corretto ed efficace svolgimento delle funzioni attribuitegli.
4. Ai componenti del Nucleo spettano compensi, gettoni, rimborsi spese o trattamenti di missione eventualmente previsti dalle deliberazioni degli Organi competenti e dalla normativa vigente.

Art.20 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è approvato secondo le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.
2. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti di Ateneo.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari previgenti incompatibili con esso.
4. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate secondo le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo, acquisito il parere del Nucleo ove previsto.
5. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo nella sezione dedicata alla normativa di Ateneo e nella pagina relativa al Nucleo di Valutazione.